

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

FINANZE E TESORO (VI):

In sede referente Pag. 1

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

DOMENICA 11 AGOSTO 1974, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione (*Approvato dal Senato*) (*Parere della V Commissione*) (3189).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Maria Cocco, richiamate per le questioni di politica economica generale le analisi e le diagnosi sviluppate dalla maggio-

ranza e dal Governo in queste ultime settimane, riferisce sia sull'originario decreto-legge sia sulle modifiche adottate dall'altro ramo del Parlamento. Espunti gli articoli concernenti l'*una tantum* sulle case (oggetto ora di una iniziativa parlamentare), in quanto di minore urgenza sotto il profilo temporale, il testo all'esame della Commissione concerne ora soltanto modifiche all'imposizione diretta.

L'articolo 1 è stato largamente rimaneggiato dall'altro ramo del Parlamento. L'elevazione dell'aliquota al 35 per cento per le persone giuridiche sembra urtare contro la filosofia della riforma tributaria tesa a colpire il godimento e non la produzione del reddito. Tale aggravio ha creato preoccupazioni in talune parti politiche.

A giustificazione del proposto aumento può reperirsi solo il dato del confronto fra il livello impositivo pre-riforma (53-55 per cento) contro il 39 per cento (comprensivo di ILOR) del sistema vigente prima dell'emanazione del decreto.

Ad una accelerazione nella riscossione mira il secondo comma del primo articolo, mentre il terzo comma definisce l'applicazione della imposta con ragguaglio agli anni solari.

Il quarto comma dell'articolo primo, ha istituito una addizionale straordinaria sul reddito imponibile delle persone fisiche: del 5 per cento per gli scaglioni da 10 a 14 milioni e del 10 per cento per gli scaglioni eccedenti i 14 milioni.

È di tutta evidenza che l'adozione dell'addizionale fissa ha effetti impositivi chiaramente regressivi.

Per l'articolo 2, concernente il moltiplicatore per i redditi dominicali ed i coefficienti di aggiornamento per i redditi da fabbricati, il relatore osserva che la modifica adottata dal Senato per quanto concerne i redditi dei terreni dati in fitto, dettata dal lodevole desiderio di agevolare i piccoli concedenti, crea numerose difficoltà. Non è chiaro se la norma si sovrapponga o meno a quella relativa ai valori base iscritti in catasto; la norma stessa, inoltre, ha come conseguenza l'obbligo di dichiarazione (per circa 8 milioni e mezzo di partite) anche per quei concedenti che, realizzando un reddito non superiore alle 360 mila lire annue, erano esentati, ai sensi del decreto delegato sull'accertamento, dall'obbligo della dichiarazione.

L'emendamento adottato dal Senato, incorporando al testo originario del decreto termini qualitativamente diversi, ne sconvolge radicalmente i criteri.

L'articolo 3, relativo alle riscossioni degli acconti d'imposta, è puramente tecnico ed è rimasto invariato.

Radicalmente modificato appare invece l'articolo 4, che, assai apprezzabile negli intenti solidaristici, per le categorie a più basso reddito, rischia di produrre effetti indotti che non possono non suscitare perplessità (evasioni contributive e lavoro nero). Chiarite le questioni delle ulteriori detrazioni per le fasce sotto i quattro milioni, a titolo di oneri per produzione del reddito ed a titolo d'aumento di detrazione per figli a carico, il relatore avverte che il limite inferiore per l'obbligo di cumulo rimane a quattro milioni. Fra il quarto ed il quinto milione cumulato rimane soltanto il diritto alle maggiori detrazioni previste dai primi due commi dell'articolo 4.

Forniti i dati relativi ai maggiori e ai minori gettiti stimabili per effetto del provvedimento, il relatore conclude raccomandando l'approvazione del disegno di conversione.

Il deputato Visentini osserva che, ferma restando la necessità di un rastrellamento fiscale nell'attuale congiuntura, a differenza degli altri decreti all'esame del Parlamento, quello oggi in discussione incide, e con conseguenze negative, sul sistema di imposizione diretta, recentemente riformato, caratterizzato da una riduzione di aliquote e da un ampliamento della materia fiscale. Ciò ingenererà fatalmente nei contribuenti una sensazione di instabilità.

Ricorda, per le persone giuridiche, che inasprimenti fiscali, in tutti i paesi, vengono adottati quando si vuole raffreddare la congiuntura agendo sul pedale utile a deprimere gli investimenti. Non pare proprio che questo sia il caso dell'attuale congiuntura italiana. Occorre perciò abrogare la disposizione ovvero adottare formule che consentano alle imprese di portare in detrazione quote di investimento.

Ma le distorsioni più gravi si verificano a seguito delle norme adottate dal Senato per i redditi delle persone fisiche.

Il deputato Visentini dichiara di avere più volte osservato che l'inflazione ha inasprito il valore reale di aliquote rimaste nominalmente immutate (e che in una congiuntura diversa andrebbero moderate al ribasso). Comprende che la congiuntura attuale possa aver dettato l'originario articolo 4 del decreto, ma non comprende affatto l'adozione di addizionali fisse proporzionali su imposte progressive: e l'effetto di regressività è stato ben evidenziato dal relatore. Occorre, mantenendo la trama almeno del regime in vigore, agire allora sull'aliquota per rispettare la progressività. E c'è da notare che l'inasprimento, dopo il beneficio recentemente adottato con l'istituzione della cedolare secca sui dividendi, concernerà pressoché esclusivamente redditi anche se cospicui, da lavoro dipendente, autonomo e d'impresa non persona giuridica. La intricata casistica dei diritti alle detrazioni per i lavoratori dipendenti e l'introduzione di criteri imputati alla situazione soggettiva dei contribuenti creeranno enormi difficoltà per il sistema delle ritenute alla fonte.

(La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 17).

Il deputato Santagati, esprimendo la contrarietà del suo gruppo al provvedimento, per le ragioni formali e sostanziali già evidenziate per l'intero pacchetto fiscale, osserva che la opposizione specifica al decreto in esame deve rivolgersi al fatto che la promessa della riforma, relativa al mantenimento per almeno un biennio delle aliquote decise, non è stata mantenuta. Le modifiche adottate dal Senato con l'inasprimento delle aliquote sulle persone giuridiche e con l'adozione delle addizionali per i redditi medi e alti delle persone fisiche, non tengono conto né dello stato dell'economia né delle reazioni del contribuente.

Forse si è pensato di recuperare sulle imposte dirette la mancata sicurezza dell'*una tantum* sulle case. Ma non è con tali sistemi

caotici e disordinati che si può sperare di conseguire gettiti consistenti e di migliorare le entrate.

(La seduta, sospesa alle 17,30, è ripresa alle 18,30).

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta (Approvato dal Senato) (Parere della V e della XI Commissione) (3184).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il relatore Rende, motiva la contrarietà agli emendamenti presentati, salvo a quelli soppressivi del secondo e terzo comma dell'articolo 3, i quali coincidono con emendamenti della maggioranza, e che nelle intenzioni della maggioranza intendono mantenere al 6 per cento l'imposta sul bestiame vivo. Per le questioni concernenti l'edilizia residenziale pubblica, da definirsi più precipuamente, e per le aliquote sui distillati si potrà meglio provvedere con diverso strumento legislativo.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli, dichiarando di concordare con il relatore, ribadisce l'impegno del Governo per una celere approvazione di un provvedimento che risolva le questioni relative ad una migliore definizione dell'edilizia residenziale pubblica, e ad una diversa sistemazione delle aliquote sui distillati.

Dopo dichiarazioni di voto sugli emendamenti (illustrati nella seduta di ieri) dei deputati Santagati, Bardelli (che insiste sulla sostanziale diversità degli emendamenti comunisti soppressivi dei primi tre commi dell'articolo 3 in quanto intesi a tornare alla situazione fiscale sulle carni anteriore alla emanazione del decreto, a differenza degli emendamenti della maggioranza che sopprimendo solo il secondo e terzo comma dell'articolo 3 si limitano a ripristinare il testo governativo, che insiste altresì per l'emendamento inteso ad introdurre l'aliquota zero a valle per i bovini vivi ed il rimborso ai produttori dell'imposta pagata a monte), del deputato Visentini (che raccomanda una tempestiva revisione del regime IVA speciale per l'agricoltura), del deputato Ferrari-Aggradi (che si dichiara preoccupato per il diverso trattamento fiscale fatto al bestiame bovino morto e a quello vivo e che sottolinea la necessità di una nuova, razionale, decisa e tempestiva politica di controllo sul mercato delle

carni), del deputato Vespignani (che insiste per la riduzione dell'aliquota sulle carni bovine al 12 per cento, e ritiene urgente una revisione generale del sistema sia fiscale sia di controllo sulle carni e in genere su tutti i prodotti agricoli e alimentari), del deputato Pandolfi (che ricorda come il regime speciale IVA per l'agricoltura e la pesca costituirà oggetto di revisione ai termini della rinnovata delega per i decreti integrativi e correttivi e che raccomanda, in caso l'ipotesi non dovesse tempestivamente realizzarsi, lo stralcio del provvedimento relativo al regime speciale per le carni), la Commissione respinge gli emendamenti di parte comunista. La predetta reiezione avviene dopo che il deputato Vespignani ha ritirato gli emendamenti soppressivi del secondo e terzo comma dell'articolo 3 cui la sua parte, in connessione alla proposta soppressiva del primo comma, annette un significato diverso da quello contenuto negli emendamenti di maggioranza, nonché l'emendamento al secondo comma dell'articolo 4 (sulla cui prima parte intesa a definire l'edilizia residenziale pubblica come quella a totale carico dello Stato o delle regioni si è dichiarato favorevole il deputato Visentini) e dopo che il deputato Raffaelli ha dichiarato di ritirare l'emendamento all'articolo 7 illustrato nella seduta di ieri.

La Commissione modifica invece, su iniziativa del relatore, il testo pervenuto dal Senato sopprimendo il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.

Dopo aver respinto l'articolo aggiuntivo al disegno di conversione proposto dai deputati comunisti (ed illustrato ieri dal deputato Bardelli) la Commissione conferisce mandato al relatore Rende di riferire all'Assemblea che ha già autorizzato la relazione orale.

Il Presidente La Loggia si riserva la nomina del comitato dei nove.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione (Approvato dal Senato) (Parere della V Commissione) (3189).

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il deputato Pellicani Giovanni lamenta che la riduzione della domanda globale sia perseguita dai decreti fiscali del Governo in modo

assolutamente indiscriminato, con il risultato di incidere pesantemente sui ceti meno abbienti.

Né questo risultato è smentito dal provvedimento in esame — dal quale pure il gruppo comunista attendeva effetti in un certo modo perequativi e redistributivi dei forti introiti derivanti dall'applicazione degli altri provvedimenti — che appare del tutto inadeguato allo scopo, nonostante le modifiche ad esso apportate dal Senato, ottenute grazie alla tenace lotta dei lavoratori e dei sindacati.

Occorre pertanto che il Governo e la maggioranza che lo sostiene si rendano conto dell'impossibilità di continuare su questa linea politica persecutoria delle classi meno abbienti e della esigenza di una partecipazione democratica dei lavoratori, dei comuni, delle province e delle regioni all'accertamento e alla riscossione delle imposte, ai fini di una efficace lotta all'evasione. Occorre, inoltre, che siano finalmente accolte le proposte alternative sostenute dal gruppo comunista, quali, ad esempio, l'aumento dell'acconto di imposta delle persone fisiche dal 40 al 60 per cento, l'applicazione della riscossione anticipata delle ritenute operate dagli istituti di credito sugli interessi derivati da depositi e conti correnti, nonché consistenti aumenti di prelievo sui redditi delle persone fisiche superiori ai dodici milioni annui, vuoi nella forma dell'addizionale, vuoi in quella della modifica delle aliquote.

Sono tutte proposte serie e valide, cui inutilmente la maggioranza ha tentato di opporsi con argomenti speciosi e su cui i comunisti continueranno ad insistere, certi come sono che solo con il loro accoglimento potrà finalmente realizzarsi la progressività del sistema tributario voluta dalla Costituzione.

Dopo la replica del relatore Cocco Maria e del Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli (che manifestano l'impegno della maggioranza e del Governo alla elevazione del limite inferiore per il cumulo a cinque milioni) si passa alla illustrazione degli emendamenti al testo del decreto-legge quale modificato dal Senato.

Dopo illustrazione dei proponenti, la Commissione respinge un emendamento Santagati suppressivo dell'articolo 1, un emendamento Pellicani Giovanni inteso ad elevare al 40 per cento l'aliquota sulle persone giuridiche. Ritirato un emendamento Visentini aggiuntivo all'articolo 1 ed inteso a dettare norme circa

la deducibilità degli investimenti eccedenti il sessanta per cento degli ammortamenti, la Commissione respinge, sempre all'articolo 1, due altri emendamenti Visentini, il primo tendente a sopprimere i commi quarto, quinto e sesto ed il secondo inteso a sostituirli prevedendo l'aumento del dieci per cento delle aliquote sui redditi superiori ai dieci milioni, in luogo delle addizionali proporzionali previste dal testo del Senato. La Commissione respinge poi, sempre all'articolo 1, due emendamenti comunisti, illustrati dal deputato Pellicani, al quarto comma, ed intesi ad elevare l'addizionale e a prevederne l'applicazione non per un anno ma per un biennio. Per l'articolo 2 risultano respinti un emendamento Santagati, illustrato dal proponente, ed inteso a sopprimere l'articolo stesso, nonché un emendamento Cesaroni tendente a mantenere l'esonero per le aziende agricole che producano redditi inferiori a 360.000 lire annue. Respinso un emendamento Santagati suppressivo dell'articolo 3, la Commissione respinge, per il primo comma dell'articolo 4, gli emendamenti di parte comunista intesi ad elevare l'importo delle detrazioni da 36.000 a 111.000 lire e, subordinatamente, a 76.000 (illustrati dal deputato Raffaelli) nonché quelli, al secondo comma, sempre di parte comunista, illustrati dal deputato Pellicani tendenti a modificare in aumento le detrazioni spettanti per il numero delle persone a carico. Respinso gli emendamenti Vespignani e Dal Sasso intesi a prevedere dal 1974, anziché dal 1975, l'aumento delle detrazioni, la Commissione affronta, con riferimento al settimo comma dell'articolo 4, i problemi della elevazione del limite di cumulo per i redditi familiari.

La Commissione è concorde nella indicazione (cui si dichiara favorevole il Governo) dell'elevazione a 5 milioni del limite inferiore del cumulo, attualmente stabilito in 4 milioni, e rinvia la formulazione tecnica della norma al Comitato dei nove, risultando, con questa intesa, rimessi al comitato stesso un emendamento del relatore, Maria Cocco, un emendamento Pellicani Giovanni, un emendamento Santagati ed un emendamento Pavone. A proposito dell'articolo 4 nel suo complesso il deputato Visentini sottolinea l'opportunità che il Comitato dei nove ne riveda l'intera struttura.

La Commissione respinge poi una serie di articoli aggiuntivi al disegno di conversione proposti dai deputati comunisti: i primi due illustrati dal deputato Pellicani Giovanni concernono l'uno l'elevazione al 60 per cento degli acconti di imposta, e l'altro il diritto per

entrambi i coniugi alla detrazione quando il marito risulti inabile o disoccupato. Un terzo articolo aggiuntivo illustrato dal deputato Cesaroni concerne lo spostamento della decorrenza per le maggiorazioni sulle somme da attribuirsi ai comuni e alle province.

Il quarto articolo aggiuntivo, illustrato dal deputato Raffaelli è inteso a stabilire nell'80 per cento dell'imposta dovuta, l'acconto quadrimestrale, sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari.

Il provvedimento risulta quindi approvato nel testo trasmesso dal Senato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Cocco Maria di riferire all'Assemblea che ha già autorizzato la relazione orale.

Il Presidente si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 1,30
di lunedì 12 agosto 1974.*